



## **Circolo Nautico Castiglioncello associazione sportiva dilettantistica**

### **STATUTO SOCIALE**

#### **Articolo 1 – Denominazione sociale**

E' costituita in Castiglioncello in Via Zandomenighi una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **“Circolo Nautico Castiglioncello associazione sportiva dilettantistica”**.

#### **Articolo 2 - Scopo**

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell' Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività nautiche sportive dilettantistiche in genere con particolare riferimento alle discipline della vela, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mezzo di inclusione sociale e mezzo di supporto alle disabilità, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline citate. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare e degli ormeggi quale servizio ai soci, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

2 bis. L'Associazione, riconoscendo il suo scopo prioritario nell'attività velica, determina all'inizio di ogni quadriennio olimpico gli altri sport del mare che l'Assemblea ordinaria dei Soci ritiene di promuovere, tramite l'affiliazione alla specifica federazione del CONI.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e dei servizi o qualificare e specializzare le sua attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli attuali statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela e delle altre Federazioni CONI cui è affiliata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Associazioni affiliate.

6. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto al voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.



### **Articolo 3 – Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 – Guidone sociale**

Il guidone sociale del Circolo Nautico Castiglioncello è costituito da una croce bianca in campo azzurro sulla quale compaiono le lettere "C.N.C.".

### **Articolo 5- Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili appartenenti al Circolo Nautico ed è incrementato:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato delle prestazioni di servizi sociali;
- c) da eventuali contributi erogati volontariamente da enti o persone;
- d) da ogni altro eventuale residuo attivo di gestione;
- e) dalle sponsorizzazioni da società ed enti per la promozione dell'attività sportiva e sociale.

### **Articolo 6 – Categorie dei soci**

Il Circolo Nautico Castiglioncello è costituito da un numero illimitato di soci distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci onorari
- b) soci benemeriti
- c) soci sostenitori
- d) soci ordinari
- e) soci juniores

Sono *soci onorari* coloro che vengono nominati come tali dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari benemeritenze.

Soci *benemeriti* e *sostenitori* sono coloro che sostengono l'attività del Circolo con particolari quote sociali.

*Soci ordinari* sono tutti i maggiori di età non aventi con il Circolo rapporti di lavoro retribuito che, su loro domanda e osservate le norme relative alla ammissione dei soci, vengono accolti a far parte del Circolo stesso.

Soci *juniores* sono coloro che non abbiano compiuto gli anni 18.

### **Articolo 7 – Domanda di ammissione**

1. Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Vela e delle altre Federazioni CONI cui è affiliata e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.



2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio da conseguirsi successivamente alla presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minorenne a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Il Circolo Nautico dovrà tesserare alla Federazione Italiana Vela o alle altre Federazioni CONI cui è affiliata, tutti i propri soci a seconda dell'attività sportiva svolta o sostenuta.

### **Articolo 8 – Diritti dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

### **Articolo 9 – Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissione volontaria;
  - b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa, né parziale e né totale.
4. I soci che vogliono dimettersi dovranno comunicare per lettera raccomandata o PEC tale loro decisione al Consiglio Direttivo e saranno in ogni caso tenuti a pagare la quota per tutto l'anno solare in corso.
5. Il socio che per dolo o colpa si renda responsabile di danni al materiale di proprietà del Circolo dovrà corrispondere a questi un congruo indennizzo, salvi i provvedimenti disciplinari del caso. Ove egli non adempia alla indicata obbligazione entro 30 giorni dall'invito fattogli per raccomandata dal Consiglio Direttivo verrà radiato dall'albo dei soci, ai sensi dell'art 9 lettera c salvo il diritto dell'associazione di perseguirlo in via giudiziaria per il recupero dell'indennizzo di cui sopra.
6. Le quote sociali ed ogni altro corrispettivo dovuto dai soci per la prestazione dei servizi sociali verranno fissate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea dei soci. Le



quote sociali saranno soddisfatte presso la sede sociale ed il relativo pagamento dovrà avvenire in unica soluzione annuale entro i primi 3 mesi dell'anno solare.

### **Articolo 10 – Organi sociali**

Sono organi ordinari del Circolo Nautico Castiglioncello, le cui funzioni vengono svolte a titolo gratuito:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Presidente del Circolo;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) i Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;

E' organo straordinario del Circolo il Commissario Straordinario.

### **Articolo 11- Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo:

- a) entro i primi tre mesi dell'anno per la presentazione da parte del Consiglio Direttivo del conto consuntivo e del bilancio preventivo. In tale assemblea sono discussi anche la relazione tecnico-sportiva e amministrativa, nonché ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno;
- b) ogni quattro anni, in occasione della stessa assemblea, viene posta all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali;
- c) l'assemblea ordinaria delibera inoltre su tutti gli argomenti attinenti la vita ed ai rapporti dell'Associazione che non risultino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

2. L'Assemblea Straordinaria ha luogo:

- a) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere argomenti di carattere straordinario.
- b) quando l'intero il Consiglio Direttivo o la maggioranza dei suoi componenti rassegna le dimissioni nel corso del proprio mandato.
- c) quando un terzo almeno dei soci ordinari ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando argomenti da porre all'ordine del giorno.

3. Nell'assemblea è consentita solo la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno; potranno però essere sempre messe ai voti mozioni d'ordine.

4. La convocazione dei soci per le assemblee ordinaria e straordinaria sarà fatta per affissione di avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o telegramma almeno 10 giorni prima della data stabilita e dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione dell'assemblea straordinaria richiesta dai soci entro 30 giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta da quello o quei membri del Consiglio Direttivo che ritengano di farsene diligentemente promotori, ovvero dai Revisori dei Conti. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei suoi membri, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 15 giorni dalla data di dimissioni a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dagli organi specificati nel capoverso precedente.

5. Alle assemblee possono intervenire e votare tutti i Soci che abbiano compiuto il 18° anno con almeno tre mesi di anzianità ed in regola con il versamento della quota annua e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio, oltre ad esprimere il proprio voto, può votare per delega di altri due soci; la delega deve essere conferita per scritto. I componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti non hanno diritto al voto se non per delega di altri soci.



6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega della metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea s'intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

7. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega dei 2/3 degli associati aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea s'intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

8. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa e propone all'Assemblea la nomina del Segretario della riunione.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatta eccezione per:

a) le deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione che dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno 2/3 di tutti i soci regolarmente iscritti, sia in prima che in seconda convocazione;

b) le deliberazioni inerenti modifiche dello statuto sociale che dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti.

Le delibere di cui alle lettere a) e b) dovranno essere prese in assemblea straordinaria. Tutte le delibere dovranno constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e trascritte nell'apposito registro.

9. Le votazioni dell'assemblea avverranno per appello nominale o per alzata di mano ad insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea. Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti il Presidente dell'Assemblea dovrà indire la votazione segreta.

### **Articolo 12 - Elezione del Consiglio**

Le elezioni del Consiglio si tengono nel mese di Agosto dell'anno antecedente l'inizio del quadriennio olimpico, al fine di consentire la massima partecipazione diretta da parte dei Soci. Per consentire l'elezione degli organi ordinari del Circolo l'assemblea ordinaria nomina la commissione elettorale, composta da cinque soci aventi anzianità di almeno sei anni. La commissione elettorale ha il compito di eseguire le procedure di elezione seguendo un regolamento che l'Assemblea ordinaria dei Soci approva su proposta del Consiglio, nonché di rendere noti i risultati elettorali con la graduatoria delle preferenze mediante affissione agli albi sociali. I candidati eletti entrano in carica il 1 gennaio dell'anno successivo, ed al fine di assicurare un concorde passaggio delle consegne, hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio uscente, senza facoltà di voto. Il Consiglio uscente assicura la ordinaria gestione del Circolo fino al 31 dicembre dell'anno in corso. In caso di decadenza o dimissioni anticipate del Consiglio, il Consiglio che viene eletto successivamente rimane in carica limitatamente al periodo residuo del quadriennio olimpico.

### **Articolo 13 - Presidente del Circolo**

Il Presidente del Circolo, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta il Circolo stesso ad ogni effetto di legge; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne esegue le delibere; dichiara aperte le assemblee e provvede all'accertamento dei voti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate da uno dei vice presidenti se nominati o, in difetto, dal consigliere più anziano.

## Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Circolo Nautico è retto da un Consiglio Direttivo composto da 7 componenti eletti a norma dell'art. 12 del presente statuto. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti. Esso esercita in seno al Circolo Nautico tutti i poteri direttivi e amministrativi. In particolare stabilisce l'indirizzo tecnico-sportivo organizzativo da proporre anno per anno all'approvazione dell'assemblea; delibera sull'ammissione, sulla radiazione e sull'espulsione dei soci; è responsabile verso l'assemblea della gestione finanziaria del Circolo; assume e licenzia i dipendenti; stipula i contratti di appalto e di fornitura; acquista e vende materiali ritenuti o meno indispensabili; attua le delibere dell'assemblea e, in una parola, regge e amministra il Circolo Nautico in modo più ampio sotto naturalmente il controllo dell'assemblea e dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio non può tuttavia, senza l'autorizzazione dell'assemblea, acquistare, vendere, ipotecare immobili e comunque compiere operazioni che implicino limitazioni e vincoli agli immobili stessi.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:

- Il Presidente
- Uno o più VicePresidenti, eventualmente
- Un Direttore Sportivo
- Un Direttore di sede
- Un Segretario-cassiere-economo.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri ed in ogni caso almeno ogni tre mesi. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare commissari o Comitati Straordinari i cui membri siano persone particolarmente competenti in determinate materie anche se non sono soci del Circolo Nautico. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri e le sue delibere verranno prese a maggioranza semplice. Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio, ma tale delibera dovrà essere adottata con il voto unanime dei consiglieri presenti.

3. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora vengano a mancare o siano dimissionari il Presidente del Circolo e/o la maggioranza dei membri del Consiglio. Fuori da tale ipotesi, qualora si dimetta o sia ritenuto dimissionario uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di reintegrarsi attingendo, in ordine, alla graduatoria dei non eletti nelle ultime votazioni.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, per il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio o, eventualmente, del Commissario Straordinario, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

4. I Vice Presidenti, se nominati, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento e possono esercitare particolari mansioni nell'ambito del Consiglio che il medesimo abbia loro validamente attribuite.

Il Direttore sportivo predispone all'inizio di ciascun anno, d'intesa con gli Enti o le Organizzazioni consorelle, il calendario delle regate e manifestazioni sportive che il Circolo intende proporre all'approvazione della Federazione Italiana Vela e delle altre Federazioni CONI cui è affiliata, cura le pratiche necessarie, organizza le regate, le segue e le dirige; organizza gite turistiche fra i soci, gare di pesca subacquea e gare di pesca fra i pescatori del luogo, cura il regolare svolgimento dei corsi per i giovani e ne nomina, sentito il Consiglio Direttivo, il Direttore e gli Istruttori. Egli può essere permanentemente assistito da due o più consiglieri all'uopo designati dal Consiglio Direttivo e da eventuali commissari tecnici straordinari che lo stesso Consiglio abbia nominato. Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri sociali, provvede ad



affiggere nella apposita bacheca le delibere del Consiglio Direttivo e trasmette gli inviti per le riunioni del Consiglio e delle assemblee; compila e conserva l'inventario del patrimonio sociale e ne cura la manutenzione; riceve le somme dovute dai Soci per quote e servizi ed i contributi eventualmente devoluti da enti o privati; emette i mandati di cassa; provvede, autorizzato dal Consiglio, all'acquisto di quanto occorra al Circolo e per la custodia dei materiali appartenenti al medesimo; dispone per la preparazione dei rendiconti; provvede al pagamento degli stipendi e salari dovuti ai dipendenti del Circolo. Il Consiglio può stabilire la somma al di sotto della quale egli può essere esonerato dal richiedere volta per volta l'autorizzazione.

#### **Articolo 15 - Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, verrà eletto in occasione del rinnovo degli Organi Ordinari del Circolo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. I Revisori dei Conti potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito da parte del Presidente senza tuttavia partecipare alle relative votazioni.

#### **Articolo 16 - Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri, composto da 3 membri effettivi e due supplenti, aventi almeno 40 anni compiuti e 10 anni continuativi di associazione al Circolo, verrà eletto in occasione del rinnovo degli Organi Ordinari del Circolo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. La funzione del Collegio dei proviviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri Organi sociali.

Il Collegio dei proviviri opera in piena indipendenza e risponde per il tramite dei suoi componenti esclusivamente all'Assemblea ordinaria dei Soci ed agli altri Organi sociali. Il Collegio dei Proviviri ha la funzione di esaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare con particolare riguardo alle decisioni di radiazione e di espulsione dei soci.

L'eventuale ricorso, motivato, dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato o dall'affissione agli albi sociali. Le deliberazioni di detto Collegio in materia disciplinare dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso alla segreteria ed il relativo dispositivo sarà affisso agli albi sociali.

#### **Articolo 17 - Commissario Straordinario**

Qualora il Consiglio Direttivo si renda dimissionario prima della scadenza del suo mandato o cessi di fatto di funzionare, l'Assemblea Straordinaria potrà provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo ovvero, qualora lo ritenga opportuno o comunque ritenga necessario, affidare la Direzione dell'Associazione ad una persona con pieni poteri nel periodo necessario per predisporre le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, potrà eleggere un Commissario Straordinario anche se tale sostituzione nelle cariche sociali non fosse prevista dall'ordine del giorno. Il Commissario Straordinario può essere scelto anche fra i non soci. Egli dura in carica un periodo massimo di sei mesi ed ha i poteri e gli obblighi di norma spettanti congiuntamente al Presidente del Circolo ed al Consiglio Direttivo. Il Commissario Straordinario, prima della scadenza del suo mandato, dovrà in tempo utile, promuovere l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dall'art. 11 del presente statuto.



### **Articolo 18 – Rendiconto annuale**

L'esercizio finanziario del Circolo Nautico inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno. Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'Assemblea Ordinaria per la discussione e la delibera, la relazione tecnico morale e finanziaria, il conto consuntivo di tale esercizio e il bilancio preventivo. Il Consiglio Direttivo dovrà depositare almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la segreteria del Circolo consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

### **Articolo 19 – Sanzioni disciplinari**

Al socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari, eccezion fatta per il caso di morosità o di danneggiamento non reintegrato per i quali è prevista tassativamente la radiazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
- b) Sospensione dell'esercizio dei diritti di socio, per un periodo non superiore ai sei mesi e fermo rimanendo l'obbligo del socio sospeso di corrispondere la quota sociale ed ogni altra somma dovuta, per le infrazioni disciplinari più gravi.

La sanzione disciplinare sarà inflitta dal Consiglio Direttivo previa audizione degli interessati. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente con il procedimento di cui all'art. 16 di questo statuto.

### **Articolo 20 – Scioglimento del Circolo Nautico**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 21 - Disposizioni generali**

Le norme del presente Statuto saranno integrate da un regolamento della sede sociale e delle strutture ad essa annessi da emettersi a cura del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 22 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV e delle altre Federazioni cui il circolo è affiliato.

### **Articolo 23 – Modalità innovative di partecipazione e di espressione del voto in Consiglio**

Il Consiglio Direttivo può prevedere la partecipazione ed il voto dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio stesso mediante mezzi di videoconferenza o teleconferenza che possano garantire un adeguato livello di riservatezza, con espressione diretta del voto da parte dei Consiglieri; in tali occasioni il Presidente ha la funzione di garantire la partecipazione, curando che anche per i partecipanti a distanza sia garantito il diritto di contraddittorio.